Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
BARTOLOMEO FRANCESCO GRIPPO	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 15/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 25 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 10 dicembre 2025), la ricorrente contestava il diniego di copertura comunicato dall'impresa con lettera del 25 novembre 2025 in relazione al sinistro verificatosi in data 10 novembre 2025 e coperta da polizza casa multirischi, consistito in una bagnatura della parte esterna del tetto e in infiltrazioni ai muri interni dell'abitazione di proprietà, in esito ad abbondanti precipitazioni atmosferiche verificatesi il giorno precedente. La ricorrente deduceva che il perito incaricato dall'impresa aveva inizialmente quantificato il danno in euro 600,00, importo ritenuto non congruo rispetto alla stima del proprio tecnico di fiducia, pari a euro 5.200,00, e chiedeva che venisse accertato il diritto all'indennizzo e che l'impresa fosse condannata al rimborso delle spese di ripristino così quantificate.

Con le controdeduzioni, l'impresa eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso *ex* art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215 (di seguito il "Decreto"), assumendo la necessità di accertamenti di natura tecnica non esperibili in questa sede, con particolare riferimento alla divergenza tra la

quantificazione peritale (euro 600,00) e quella fondata su un preventivo di parte (euro 5.200,00); nel merito rappresentava che i danni erano riconducibili a infiltrazioni di acqua piovana non derivanti da rotture accidentali di tubazioni o condutture, presupposto essenziale per l'operatività sia della garanzia di cui all'art. 2.2.2 ("*Bagnatura*") sia di quella di cui all'art. 2.2.3 ("*Eventi atmosferici*") delle Condizioni Generali di Assicurazione (di seguito, anche CGA), e richiamava l'esclusione operata dall'art. 4.4delle CGA per i danni "*causati da o dovuti a: - accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato; (…) - umidità, stillicidio e infiltrazione*" e produceva a tal fine la perizia del proprio fiduciario.

Con le repliche la ricorrente insisteva per l'accoglimento, richiamando la clausola relativa agli eventi atmosferici, che prevedeva la copertura dei danni verificatisi all'interno del fabbricato a seguito delle rotture provocate dalla violenza di tali eventi, ed evidenziando che la stessa impresa aveva già svolto verifiche tecniche tramite il proprio perito.

Con le controrepliche l'impresa ribadiva che la copertura per eventi atmosferici operava esclusivamente in presenza di rotture materiali al fabbricato provocate da fenomeni di particolare intensità, circostanza non dimostrata.

In conclusione, la ricorrente chiede il riconoscimento delle spese che dovrà sostenere per il ripristino dei danni pari ad euro 5.200,00.

L’impresa chiede di dichiarare in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e nel merito di rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio ha ad oggetto la richiesta della ricorrente di essere garantita, ai sensi della polizza casa multirischi, per i danni da infiltrazioni subiti dai muri interni dell'abitazione, dovuti alle precipitazioni piovane.

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall’impresa ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Decreto, che stabilisce che "*le controversie sono esclusivamente documentali, ferma restando la facoltà dell'arbitro assicurativo di sentire le parti nei casi di cui all'articolo 11, comma 4. L'arbitro assicurativo non può disporre l'espletamento di perizie tecniche né l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali*"; per cui il Collegio dichiara l'inammissibilità del ricorso quando, ai fini della decisione, sono necessari gli accertamenti istruttori che ai sensi dell'art. 3, comma 3, non può disporre (art. 11, comma 8, del Decreto).

L'eccezione non merita accoglimento.

Nel procedimento dinanzi a questo Arbitro operano i medesimi principi generali che reggono il processo civile, ivi incluso quello che vuole il giudice *peritus peritorum*: non vi è automatismo tra natura scientifica o tecnica delle questioni da dirimere e necessità di nomina - qui preclusa - di una consulenza tecnica (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13603), ben potendo il Collegio valutare congruo il compendio documentale a propria disposizione e decidere la controversia secondo diritto (cfr. Decisioni AAS, nn. 397/2026, 443/2026, 454/2026 e 632/2026). Nella fattispecie concreta, la perizia del fiduciario dell'impresa è già acquisita agli atti e la questione decisiva non è l'effettuazione di

accertamenti tecnici, bensì l'interpretazione delle clausole di garanzia e di esclusione e la verifica dell'assolvimento dell'onere della prova, per cui le questioni sono suscettibili di decisione su base documentale.

Venendo al merito, dalla documentazione contrattuale acquisita risulta che la garanzia "*Bagnatura*" (art. 2.2.2 delle CGA) copre i danni materiali direttamente causati dalla fuoriuscita di liquidi riconducibile a cause specificamente elencate, tra cui la rottura di impianti e il rigurgito di sistemi di scarico (l'art. 4.3 delle CGA esclude dalla garanzia le "*rotture provocate da grave usura*" e "*i danni causati da accumulo o scorrimento di acqua all'esterno del fabbricato*"). Mentre la garanzia "*Eventi atmosferici*" (art. 2.2.3 delle CGA) comprende i danni materiali direttamente causati dagli eventi atmosferici specificamente indicati, inclusi pioggia e vento, nonché i danni all'interno del fabbricato avvenuti a seguito delle rotture provocate al fabbricato dalla violenza di tali eventi (l'art. 4.4 delle CGA esclude, tra l'altro, i danni da accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno del fabbricato e quelli da "*umidità, stillicidio e infiltrazione*").

Per i danni interni lamentati dalla ricorrente potrebbe, dunque, assumere astrattamente rilievo la garanzia "*Eventi atmosferici*" in relazione alle rotture del fabbricato causate dalla violenza dell'evento atmosferico, dovendo essere precisato che la disposizione contrattuale non richiede espressamente l'"*eccezionalità*" del fenomeno, bensì la sua violenza quale causa delle rotture da cui siano derivati i danni interni.

Il Collegio osserva innanzitutto che tali previsioni contrattuali delimitano l'oggetto del contratto e specificano il rischio garantito, per cui non si tratta di clausole limitative della responsabilità dell'assicuratore, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità proprio in relazione alle clausole che escludono i danni da infiltrazioni di acqua piovana e da eventi atmosferici (cfr. Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2019, n. 15598). Coerente con questa impostazione è la funzione della clausola che subordina l'indennizzabilità dei danni interni alle "*rotture, brecce o lesioni*" di escludere la c.d. sinistrosità impropria, ossia i danni non dovuti alla violenza del fenomeno meteorologico, e rendere indennizzabili i soli danni per i quali la violenza dell'evento esercitata sulla struttura dell'immobile sia stata la causa del danno e non solo l'occasione (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 25 maggio 2026, n. 16138).

Quanto al riparto dell'onere della prova, l'art. 2697 cod. civ. pone a carico di chi vuol far valere un diritto in giudizio la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nelle assicurazioni contro i danni, la riconducibilità dell'evento ai "*rischi inclusi*" è fatto costitutivo della pretesa e deve essere provata dall'assicurato, mentre la riconducibilità dell'evento ai "*rischi non compresi*" costituisce fatto impeditivo, il cui onere grava sull'assicuratore (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 21 gennaio 2025, n. 1469; Cass. civ., sez. III, ord. 9 novembre 2023, n. 31251). Pertanto, l'assicurato ha l'onere di dimostrare che si è verificato il fatto dannoso previsto nella polizza, che esso sia stato prodotto dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza; e qualora il contratto copra i danni causati da eventi atmosferici, è onere dell'assicurato provare l'esistenza del danno e che esso sia stato causato da un evento atmosferico (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. 9 agosto 2023, n. 24273). Questo Collegio ha avuto modo però anche di precisare che, se da un lato spetta all'assicurato provare che l'evento rientri astrattamente

nei rischi inclusi, dall'altro grava sull'assicuratore l'onere di dimostrare i presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di delimitazione del rischio, in quanto integranti un fatto impeditivo della pretesa (cfr. Decisioni AAS, nn. 763/2026, 379/2026 e 422/2026).

Tanto premesso, nella fattispecie concreta, ai fini dell'attivazione della garanzia "*Eventi atmosferici*" per i danni interni, è onere della ricorrente dimostrare che vi siano state rotture del fabbricato provocate dalla violenza dell'evento e il collegamento causale tra tali rotture e il danno lamentato, prova che tuttavia non è stata fornita. Infatti, è stato prodotto unicamente un preventivo relativo alle spese di ripristino per euro 5.200,00 privo di idoneo valore probatorio ai fini della dimostrazione della dinamica causale del danno. Per altro verso, la perizia del fiduciario dell'impresa, che in quanto redatta da tecnico incaricato unilateralmente costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, liberamente valutabile quale elemento indiziario (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2025, n. 5362, nonché Decisioni AAS, nn. 1089/2026 e 763/2026), riconduce i danni a infiltrazioni d'acqua piovana, formulando una riserva sull'indennizzabilità per la mancata riconducibilità alle garanzie invocate e per l'esclusione dei danni da umidità, stillicidio e infiltrazione, senza attestare la presenza di rotture del fabbricato provocate dalla violenza dell'evento. Appare, infine, dirimente la circostanza che la stessa ricostruzione delle parti converge sul fatto che il danno è consistito in infiltrazioni di acqua piovana, in difetto di qualsivoglia rottura accidentale di tubazioni o condutture e senza che risulti documentata alcuna lesione dell'involucro edilizio cagionata dalla violenza del fenomeno.

Alla stregua di tale risultanze, non può ritenersi che l'evento rientri nelle garanzie invocate da parte ricorrente, in quanto la garanzia "*Bagnatura*" presuppone una fuoriuscita di liquidi da rottura di impianti o rigurgito di scarichi, pacificamente esclusa dalle stesse deduzioni delle parti (e l'art. 4.4 delle CGA esclude i danni da umidità, stillicidio e infiltrazione); mentre la garanzia "*Eventi atmosferici*" richiede, per i danni interni, le rotture del fabbricato provocate dalla violenza dell'evento (l'art. 2.2.3 delle CGA collega espressamente i danni interni alle rotture provocate al fabbricato dalla violenza degli eventi atmosferici), presupposto, questo, che per le ragioni sopra indicate deve ritenersi escluso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA